

Comunita' Collinare Val Tiglione e Dintorni - Montaldo Scarampi (Asti)

**Delibera del Consiglio dell'unione n. 26 del 12/11/2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO DEI COMUNI DI AGLIANO TERME, AZZANO D'ASTI, CASTELNUOVO CALCEA, MOMBERCELLI, MONTALDO SCARAMPI, ROCCA D'ARAZZO, SAN MARZANO OLIVETO E VINCHIO, ADERENTI ALL'UNIONE, SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 19/1999.**

*(omissis)*

### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che:

- L'art. 4 comma 1sexies, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m. e i., prevede che: "il Governo, le Regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 28/08/1997 n. 281, o intese ai sensi dell'art. 8 della Legge 5/06/2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'art 117, secondo comma, della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il Regolamento Edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'art. 2 della Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni";
- Con l'intesa sancita il 20/10/2016 in sede di conferenza unificata tra Governo, Regioni e Comuni, è stato adottato lo schema di Regolamento edilizio Tipo e i relativi allegati che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- Con D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856, la Regione Piemonte in recepimento dell'intesa sopracitata, ha approvato il nuovo Regolamento edilizio tipo regionale stabilendo, ai sensi dell'art.2 dell'Intesa, che:
  - a) I comuni provvedano ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. secondo la procedura di cui all'art. 3 L.R. 19/1999;
  - b) Il recepimento delle definizioni uniformi da parte dei Comuni non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data dell'intesa del 20/10/2016, pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del regolamento edilizio tipo, fino all'approvazione dei nuovi piani regolatori generale,delle loro revisioni o delle varianti generali di cui all'art.12,comma 5,L.R. 19/99;
  - c) Il mancato adeguamento da parte dei comuni al regolamento edilizio tipo regionale,comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e delle disposizioni regola-mentari generali in materia edilizia contenute nella parte prima, rispettivamente Capo I e Capo II, del regolamento edilizio tipo regionale, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;
  - d) I comuni, nel definire le disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, recepiscono lo schema di regolamento contenuto nella seconda parte del regolamento edilizio tipo

regionale, fatta salva la facoltà comunale di individuare requisiti tecnici integrative complementari, anche attraverso ulteriori specificazioni de dettagli, nei limiti previsti dalla norma sovraordinata.

Rilevato che questa Unione gestisce in forma associata, a decorrere dall'anno 2016, la funzione relativa alla Pianificazione Urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

Considerato che nell'ambito dell'esercizio della funzione suddetta, gli organi istituzionali dell'Unione sono deputati all'approvazione delle varianti ai Piani Regolatori e degli Strumenti Urbanistici Esecutivi dei P.R.G. dei singoli comuni aderenti all'Unione stessa nonché dei Regolamenti che si intendono approvare congiuntamente;

Richiamata la nota della Regione Piemonte–Direzione Affari istituzionali e avvocatura– Settore rapporti con le autonomie locali e Polizia Locale, pervenuta in data 18/05/2017, prot. 2340,relativa alle competenze dell'Unione “Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni” in ambito di Pianificazione Territoriale e Urbani-stica, relativamente alle varianti ai Piani Regolatori Generali ed agli Strumenti Urbanistici Esecutivi;

Evidenziato che si è ritenuto opportuno che i Comuni, tramite i propri organi istituzionali, deliberassero circa la presa d'atto del Regolamento Edilizio oggetto del presente provvedimento;

*(omissis)*

#### DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 3, L.R. 8/7/1999 n. 19 e s.m.i. (quale adeguamento al Regola-mento Edilizio Tipo Regionale approvato con D.C.R. 28/11/2017 n. 247-45856), il nuovo Regolamento edilizio dei Comuni di Agliano Terme, Azzano d'Asti, Castelnuovo Calcea, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, San Marzano Oliveto e Vinchio, aderenti a questa Unione, regolamento che viene allegato al presente provvedimento;
- 3) Di dare atto che il Regolamento di cui trattasi è composta da:
  - Prima parte “Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia” suddivisa in due Capi: Capo I “Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi”; Capo II “Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia”
  - Parte II “Disposizioni regolamentari in materia edilizia”
  - Allegato 1 Norme per gli interventi compresi all'interno delle “core zone” e delle “buffer zone” del Sito UNESCO “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe Roero e Monferrato”
  - Allegato 2 Tavolozza dei colori di riferimento da utilizzarsi negli interventi edilizi.
- 4) Di dare atto che il Nuovo Regolamento edilizio comunale contiene la disposizione transitoria di cui all'art. 137 di seguito riportato:

#### Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento

*1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.*

*2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.*

5) Di dare atto che le disposizioni organizzative e funzionali recate dagli articoli della Parte Seconda del nuovo Regolamento Edilizio Comunale potranno essere integrate e dettagliate con successivi provvedimenti comunali;

6) Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. in data 28/11/2017, n. 247-45856;

7) Di dare atto che, ad ogni buon fine, nell'allegato B) sono riportate le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi vigenti (estratto (Titolo III – Parametri ed indici edilizi ed urbanistici) dal Regolamento Edilizio Comunale modificato, in ultimo, con D.C.C. 2/4/2014, n. 2 pubblicata, per estratto, sul B.U.R. 15/5/2014, n. 20, conforme alla D.C.R. 29/7/1999, n. 548-9691, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19);

8) Di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n.19 e s.m. ed i.;

9) Di dare atto che ai sensi degli artt. 4 e 5, Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m. ed i. il responsabile del procedimento è la dott.ssa GENTILE Gabriella, alla quale si dà mandato per i successivi adempimenti.